

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA

DEGLI SCAMBI COMMERCIALI E DELLA LEGISLAZIONE DOGANALE

20.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE 1940-XIX

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUNTA

INDICE

	<i>Pag.</i>	<i>Pag.</i>	
Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):			
Raccolta degli usi generali del commercio. (<i>Modificato dal Senato</i>) (838-B)	326		
GANGEMI, <i>Relatore</i> - COSTAMAGNA - PRESIDENTE.			
Divieto della compravendita di manufatti di rame (1175)	327		
BERNINZONE, <i>Relatore</i> - PRESIDENTE.			
Proroga della data stabilita dalla legge 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1490, per l'importazione in esenzione da dazio di 32 mila tonnellate di calciocianamide (1181)	327		
GARBARI, <i>Relatore</i> .			
Proroga del Regio decreto-legge 27 luglio 1938-XVI, n. 1202, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 211, concernente la restituzione dei diritti per gli autoveicoli azionati da motore a scoppio o a combustione interna nonchè per le loro parti di ricambio che si esportano ed estensione del beneficio stesso alle autovetture nazionali acquistate nel Regno da diplomatici accreditati presso la Real Corte e la Santa Sede (1182)	327		
CUPELLO, <i>Relatore</i> - HELBIG - PRESIDENTE.			
Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee (1183)	328		
BOCCADIFUOCO, <i>Relatore</i> - TRAPANI LOMBARDO.			
		Franchigia doganale ai rottami metallici provenienti dalla Libia, dalle Isole Italiane dell'Egeo, dall'Africa Orientale Italiana, da Zara e dalla Zona Franca del Carnaro (1184)	329
		PEVERELLI GIUSEPPE, <i>Relatore</i> .	
		Modificazioni al Regio decreto-legge 2 giugno 1927-V, n. 1046, convertito con modificazioni nella legge 14 giugno 1928-VI, n. 1470, concernente autorizzazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni ad assumere la garanzia dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali, nonchè al Regio decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 198, convertito nella legge 27 maggio 1935-XIII, n. 964, riguardante estensione della garanzia statale per i crediti all'esportazione (1188)	329
		ARIATA, <i>Relatore</i> .	
		Proroga del termine di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 14 ottobre 1932-X, n. 1438, convertito nella legge 12 gennaio 1933-XI, n. 35, per la riassicurazione dei rischi relativi ai crediti di esportazione (1197)	330
		ARIATA, <i>Relatore</i> .	
		Approvazione degli Accordi di carattere commerciale, stipulati in Roma, fra l'Italia e la Finlandia, l'8 ottobre 1940 (1198)	330
		COSTAMAGNA, <i>Relatore</i> .	

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI**La riunione comincia alle 10.**

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali Biscioni, Castelli, Dall'Armi, D'Havet, Dini, Luxardo, Mioli, Montesi, Motolese, Rocca, Sessa.

Constata che la Commissione è in numero legale.

CATTANIA, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione del disegno di legge: Raccolta degli usi generali del commercio. (838-B)

GANGEMI, *Relatore*, riferisce come questo provvedimento legislativo ritorna all'esame della Commissione con emendamenti di forma e di sostanza proposti dallo stesso Ministero delle corporazioni alla competente Commissione del Senato del Regno.

La presentazione di tali emendamenti è accompagnata da alcune considerazioni da parte del Ministero delle corporazioni, le quali concludono che le varianti introdotte al disegno di legge già approvato dalla Camera riguardano la competenza a curare la raccolta degli usi generali, ritenendosi più esatto che essa venga formalmente attribuita al Ministero delle corporazioni, così come per gli usi locali è data ai Consigli provinciali delle corporazioni.

In rapporto a tale modifica vengono soppressi gli articoli 4 e 6 del primitivo disegno di legge.

Osserva come il concetto informatore del disegno in esame non è che l'integrazione di quanto è già in atto, in virtù della legge del 1934, e l'anticipazione di quanto sarà contenuto nei Codici in formazione. Sulle singole disposizioni particolari va notata l'innovazione sostanziale già accennata, che consiste nell'avvenuta soppressione degli articoli 4 e 6 del progetto originario. Il primo si riferiva alla creazione in seno al Ministero di una vasta Commissione, alla quale venivano conferiti poteri di indagini e di accertamento, che ora, col nuovo disegno vengono demandati al Ministero delle corporazioni; l'articolo 6, poi, è stato soppresso in quanto col nuovo sistema non saranno più necessarie nuove erogazioni di bilancio, poichè il servizio sarà attuato coi mezzi finanziari già a disposizione del Ministero per l'espletamento del normale suo compito.

Afferma che la diversa denominazione di « approvazione » data all'assenso della Corporazione è meritevole di accoglimento, perchè

non solo risponde meglio al contenuto effettivo del compito assolto dalla corporazione stessa sotto l'aspetto tecnico-giuridico, ma si adegua altresì perfettamente alla maggiore importanza che si è voluta giustamente dare a questa partecipazione per la formazione della raccolta degli usi.

Rileva come la Commissione del Senato ha soppresso, in fine al secondo comma dell'articolo 2, le parole « e valersene in giudizio », in quanto esse erano riferite, nel contesto, all'autorità giudiziaria.

Altra modifica riguarda l'espressione di cui al terzo comma dell'articolo stesso: « Gli usi come sopra accertati possono combattersi, ecc. », per la considerazione che gli usi non « si combattono », ma è più proprio dire che si toglie fede probante all'accertamento che ne è stato fatto. Donde, l'opportuna modifica così formulata: « Gli accertamenti di cui all'articolo 1 della presente legge valgono fino a prova contraria. Gli usi non accertati possono accertarsi con ogni mezzo di prova ».

Propone l'approvazione integrale delle modificazioni apportate dal Senato al disegno di legge.

COSTAMAGNA è d'avviso che la questione degli usi incide profondamente nel sistema del diritto privato; ne tocca anzi una delle fonti prime per cui acquista un riflesso di carattere costituzionale.

Afferma che l'uso non può e non deve essere fonte individualistica in antitesi alle esigenze della disciplina corporativa, ma deve rispondere e sottomettersi a quel superiore sistema delle forze economiche che oggi ha acquistato carattere totalitario.

Sarebbe quindi più opportuno stabilire soltanto che l'accertamento debba valere fino a prova contraria, senza aggiungere che gli usi non accertati possono accertarsi con ogni mezzo di prova, perchè ciò potrebbe recar pregiudizio all'utilità dell'accertamento, frustrando in definitiva l'intento ultimo della legge.

PRESIDENTE osserva che le modificazioni apportate dal Senato al terzo comma dell'articolo 2 sono di pura forma, ma la sostanza della disposizione, quale fu già approvata dalla Commissione della Camera nella riunione del 28 maggio scorso, è rimasta integra. Perciò non è possibile sopprimere la seconda parte dell'ultimo comma come conclusione dei rilievi del camerata Costamagna.

COSTAMAGNA si rende conto che, a termini del regolamento della Camera, non è possibile emendare il terzo comma di quest'articolo. Si è perciò astenuto dal presentare

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

una proposta formale ed ha voluto soltanto prospettare l'importanza delle questioni relative all'accertamento degli usi.

PRESIDENTE fa dar lettura delle modificazioni apportate dal Senato agli articoli del disegno di legge.

(Sono approvate).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Divieto della compravendita di manufatti di rame. (1175)

BERNINZONE, *Relatore*, osserva come, dopo l'avvenuta conversione in legge del decreto 13 dicembre 1939-XVIII, n. 1805, che obbligava la denuncia del vasellame da cucina in rame, quando pareva che il Sottosegretariato per le fabbricazioni di guerra avesse a sua disposizione l'intera disponibilità dei rottami e manufatti di rame, si è verificata la circolazione, in commercio, di una ingente disponibilità di tali rottami, venduti a un prezzo superiore a quello stabilito dal Ministero delle corporazioni. Ricorda inoltre, come il Sottosegretariato per le fabbricazioni di guerra, allo scopo di stroncare tale speculazione, ordinò, con circolare 24 settembre 1940-XVIII diretta ai Prefetti, la sospensione temporanea della vendita di tali rottami, per procedere agli accertamenti circa la regolarità della detenzione di manufatti di tal genere presso tutti i commercianti.

In seguito a tali accertamenti, si è riconosciuta la necessità di rendere definitivo, durante l'attuale stato di guerra, il divieto di compravendita dei manufatti stessi, estendendola ai privati, salvo eccezionali deroghe per casi speciali, da autorizzarsi di volta in volta dallo stesso Sottosegretariato.

Poichè le ragioni del provvedimento sono evidenti, ne propone senz'altro l'approvazione.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Proroga della data stabilita dalla legge 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1490, per l'importazione in esenzione da dazio di 32 mila tonnellate di calciocianamide. (1181)

GARBARI, *Relatore*, ricorda come la legge 2 ottobre 1940-XVIII, tenuta presente l'insufficiente produzione nazionale di calciociana-

mide, aveva previsto l'esenzione del dazio doganale per un quantitativo di 32.000 tonnellate. Senonchè, non è stato possibile coprire questo quantitativo con l'importazione dai paesi normalmente fornitori, data la poca disponibilità che gli stessi hanno avuto.

Di qui la necessità di prorogare la validità delle importazioni in esenzione da dazio per altri 4 mesi, onde avere la possibilità di coprire il quantitativo occorrente.

Propone che il disegno di legge sia senz'altro approvato.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Proroga del Regio decreto-legge 27 luglio 1938-XVI, n. 1202, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 211, concernente la restituzione dei diritti per gli autoveicoli azionati da motore a scoppio o a combustione interna nonchè per le loro parti di ricambio che si esportano ed estensione del beneficio stesso alle autovetture nazionali acquistate nel Regno da diplomatici accreditati presso la Real Corte e la Santa Sede. (1182)

CUPELLO, *Relatore*, ricorda come il Regio decreto-legge 20 settembre 1934-XII, successivamente convertito in legge, per ovviare alle crescenti difficoltà per il collocamento delle nostre autovetture sui mercati stranieri, e per mettere la nostra industria in condizioni di fronteggiare vantaggiosamente la concorrenza straniera, concesse ai costruttori che esportavano direttamente, la restituzione dei diritti di confine e della tassa scambio sulle materie prime provenienti dall'estero, come pure sulla costruzione delle vetture automobili. Tale concessione ebbe come conseguenza un miglioramento delle esportazioni, e pertanto la concessione fu prorogata di un anno; successivamente essa venne prorogata ancora per altri periodi, con alcune modifiche e miglioramenti relativi all'aliquota dei rimborsi e all'estensione del beneficio ad altri prodotti, veicoli per il trasporto di merci, parti di ricambio e parti metalliche di carrozzeria, ecc. Si giunse così al Regio decreto-legge 27 luglio 1938-XVI, n. 1202, che fissa le norme tuttora vigenti. E poichè il termine di applicazione di tale decreto-legge è prossimo a spirare, il di-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

segno in esame prevede un'ulteriore proroga di queste concessioni fino al 31 dicembre 1942-XX, estendendo il beneficio alle vetture automobili di produzione nazionale acquistate dai diplomatici esteri accreditati presso la Real Corte e presso la Santa Sede, allo scopo di fronteggiare anche su questo piano la concorrenza che si incontra sui mercati nazionali.

Data la logicità che anima questo disegno di legge, ne propone l'approvazione.

HELBIG vorrebbe, ai fini della chiarezza che fosse specificato di quali diritti si parla: di dogana, di confine o altro.

PRESIDENTE osserva che è evidente come i diritti di cui si parla non possono essere altri che quelli previsti dal decreto-legge.

Pone in discussione il disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee. (1183)

BOCCADIFUOCO, in sostituzione del relatore Montesi, in congedo, riferisce come le nuove concessioni in materia di importazione ed esportazioni temporanee concernono in primo luogo, come all'articolo 1: 1°) la soda caustica, per la fabbricazione di fibre tessili artificiali; 2°) gli steli e fiori di piretro per la pulitura, cernita, triturazione ed imballaggio. Circa il primo punto, fa noto come la richiesta da parte dell'industria interessata è stata originata dall'attuale deficienza di questa materia prima, dovuta al periodo di emergenza, mentre essa è indispensabile per la produzione delle fibre artificiali da cui sono alimentate, come è noto, rilevanti correnti di esportazione verso l'estero. Circa il secondo punto osserva come l'attuale provvedimento, tende ad estendere la concessione, già in vigore per le piante esotiche destinate ad essere lavorate e riesportate, agli steli ed ai fiori di piretro, pianta indigena, ma la cui produzione, limitata per ora alla sola isola di Cherso, è insufficiente a soddisfare il fabbisogno dell'industria nazionale che si occupa della produzione delle polveri insetticide.

Con l'articolo 2 del disegno di legge si provvede ad estendere alle lamiere di ferro greggio la temporanea importazione già in atto prevista, delle lamiere di ferro stagnate, per la fabbricazione di tappi corona. La ri-

chiesta, fatta da parte dell'industria interessata, appare giustificata, sia dalla diversità di prezzo e di qualità esistente tra le lamiere di produzione straniera e quelle ottenute in paese, sia dalla possibilità di sostituire con risultati soddisfacenti dette lamiere alle bande stagnate finora normalmente impiegate nella fabbricazione di tappi corona.

Con la concessione di cui all'articolo 3, relativo alla temporanea esportazione degli involucri di maglie di fibre tessili varie contenenti matassine (dette comunemente « focacette ») di fibre artificiali temporaneamente importate per essere ritorte o tinte, da riesportare piene di dette matassine od anche vuote, si vuol dare una più ampia portata alla concessione di cui alla legge 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1417, riguardante gli involucri di maglie di fibra artificiale.

Illustra l'opportunità della concessione di tale agevolanza in quanto fa parte di quella che tendono a incrementare il lavoro in commissione fatto dalle nostre industrie per conto di fabbriche estere, lavoro che dà un apporto netto di valuta all'economia del nostro Paese.

Rileva inoltre come con l'articolo 4 sono ripristinate varie concessioni di temporanea importazione per il malto, per la fabbricazione della birra, i *linters* idrofilo per la fabbricazione di celluloidi e relativi manufatti, i cascami di celluloidi per la fabbricazione di semilavorati e manufatti diversi, infine il citrato di calcio biologico per la fabbricazione di acido citrico. Relativamente a quest'ultimo proporrebbe di rendere permanente la concessione della temporanea importazione, dato che la nostra industria agrumaria non è ancora in grado di provvedere al fabbisogno nazionale, anche se è in ripresa.

Con gli articoli 5 e 6 del disegno di legge viene, da ultimo, concessa la temporanea esportazione di tessuti di cotone ed altre fibre tessili per essere guttapercati, e di piccole bottiglie di vetro contenenti bibite, destinate ad essere vuotate. Considerata l'opportunità di tali concessioni nel periodo di attuale emergenza, data la scarsezza delle materie prime relative, propone l'approvazione del disegno di legge.

TRAPANI-LOMBARDO non è favorevole alla proposta del camerata Boccadifuoco perchè è necessario mantenere sempre il principio del divieto dell'importazione del citrato di calcio biologico per la fabbricazione dell'acido citrico. Vero è che noi attualmente, a causa soprattutto dei gravi danni cagionati dal mal secco, non siamo in condizione di poter sop-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

perire al fabbisogno di citrato di calcio naturale per la fabbricazione di tutto l'acido citrico necessario, ma dobbiamo dare agli agricoltori un incoraggiamento a ricostituire i limoneti.

Anche la produzione del bergamotto, superata la crisi, dà ormai il suo contributo al citrato di calcio.

Nulla si oppone a che, fino a quando perdureranno le attuali condizioni, si diano le opportune proroghe all'importazione del citrato di calcio biologico, subordinate ed adeguate alle esigenze dell'economia agricola. Ritiene pertanto preferibile lasciare il provvedimento così come appare nel testo ministeriale.

BOCCADIFUOCO, *Relatore*, è d'opinione che occorrerà molto tempo prima che gli agrumeti del nostro Paese possano far fronte al fabbisogno per la fabbricazione dell'acido citrico, mentre il mal secco continua ad infierire nelle sue devastazioni. Data questa inesorabile realtà, anziché continuare sulla strada di provvedimenti precari, rinnovati ad ogni biennio, riterrrebbe meglio stabilire in modo permanente la concessione di temporanea importazione, almeno fino al giorno in cui il Paese non sarà effettivamente in grado di provvedervi direttamente.

Comunque non insiste nella sua proposta.

TRAPANI LOMBARDO rileva che, oltre tutto, è sempre bene incoraggiare gli agricoltori alla coltivazione dei limoneti e dei bergamotteti in modo che si possa ottenere tutto il citrato di calcio necessario.

È questa un'aspirazione, che sarà tradotta nella realtà dalla tenace volontà degli agricoltori che tendono e dovranno sempre più tendere, con la loro appassionata opera, al conseguimento di questa mèta autarchica.

PRESIDENTE mette in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Franchigia doganale ai rottami metallici provenienti dalla Libia, dalle Isole Italiane dell'Egeo, dall'Africa Orientale Italiana, da Zara e dalla Zona Franca del Carnaro. (1184)

PEVERELLI GIUSEPPE, *Relatore*, rileva che l'opportunità del disegno di legge in esame è intuitiva, in quanto si viene con esso ad agevolare il mercato interno nazionale.

Solo, per garanzia, l'articolo 2 del disegno di legge stabilisce che è necessario un certificato di origine che garantisca la provenienza dei rottami dai territori ammessi all'esportazione.

Propone l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Modificazioni al Regio decreto-legge 2 giugno 1927-V, n. 1046, convertito con modificazioni nella legge 14 giugno 1928-VI, n. 1470, concernente autorizzazione all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni ad assumere la garanzia dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali, nonché al Regio decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 198, convertito nella legge 27 maggio 1935-XIII, n. 964, riguardante estensione della garanzia statale per i crediti all'esportazione. (1188)

ARIATA, *Relatore*, rileva che, in virtù del Regio decreto-legge 2 giugno 1927-V, n. 1046 e del Regio decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 198, l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni era stato autorizzato a concedere una garanzia sui crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali, secondo le modalità e la misura stabilite proprio dal decreto-legge del 1927. Ora il disegno di legge in esame tende a coordinare l'istituzione del Ministero per gli scambi e le valute, avvenuta posteriormente all'emanazione del provvedimento, ai fini della competenza e della rappresentanza del Ministero stesso, con la materia regolata dai decreti-legge del 1927 e del 1935.

In particolare, viene integrato l'articolo 5 del decreto suddetto richiedendosi il concerto anche del Ministro degli scambi e valute, mentre all'articolo 11 del decreto stesso, che istituisce un comitato per l'accettazione e la definizione dei rischi, è prevista la partecipazione anche del direttore generale per i servizi delle esportazioni presso il Ministero per gli scambi e le valute, nonché di un rappresentante della Confederazione nazionale fascista dei commercianti.

Propone l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Proroga del termine di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 14 ottobre 1932-X, n. 1438, convertito nella legge 12 gennaio 1933-XI, n. 35, per la riassicurazione dei rischi relativi ai crediti di esportazione. (1197)

ARIATA, *Relatore*, ricorda come il Regio decreto-legge 14 ottobre 1932-X ha autorizzato l'Istituto nazionale delle assicurazioni ad assumere la parziale riassicurazione dei rischi già coperti dalla Società italiana assicurazione credito e garanzia di crediti per l'esportazione.

Il provvedimento iniziale aveva la durata di due anni; successivamente è stato prorogato di biennio in biennio fino al 31 dicembre 1940-XIX. Perdurando i motivi di pubblico interesse che consigliarono l'emanazione del provvedimento, si è venuti nella determinazione di stabilire un'ulteriore proroga di due anni.

È favorevole all'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico del disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Approvazione degli Accordi di carattere commerciale, stipulati in Roma, fra l'Italia e la Finlandia, l'8 ottobre 1940. (1198)

COSTAMAGNA, *Relatore*, osserva che il provvedimento tende a dare esecuzione a quattro accordi di carattere internazionale, i quali si spiegano tenuto conto da una parte della nuova organizzazione degli scambi internazionali, e dall'altra dell'avvenuta unione doganale fra Italia ed Albania.

È prevista pertanto l'istituzione di una commissione mista permanente fra l'unione doganale italo-albanese e la Finlandia; una modifica al trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Finlandia firmata a Roma il 22 ottobre 1924-II, nel senso che la clausola della Nazione più favorita prevista nell'articolo 8 del trattato stesso è estesa a tutti i prodotti naturali o fabbricati d'origine e provenienza dall'unione doganale italo-albanese; inoltre sono estesi all'unione doganale italo-albanese tutti i trattati e gli accordi italo-finlandesi, e infine si stabilisce un accordo di pagamento fra l'unione doganale e la repubblica di Finlandia. In considerazione dell'utilità di tali accordi, propone l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

La riunione termina alle 11.5.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Raccolta degli usi generali del commercio. (838-B)

ART. 1.

L'accertamento degli usi generali del commercio ha luogo secondo le norme seguenti.

Il Ministero delle corporazioni esperisce le necessarie indagini e formula nelle varie materie uno schema degli usi, che viene comunicato ai Consigli provinciali delle corporazioni per le loro osservazioni.

A seguito delle osservazioni dei detti Consigli, il Ministero redige il testo definitivo degli usi generali e lo trasmette alla Corporazione competente per l'approvazione.

Conseguita l'approvazione, gli usi sono pubblicati a cura del Ministero in una raccolta degli usi generali del commercio.

Le modalità per l'accertamento degli usi saranno determinate nel regolamento, da emanarsi su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia e col Ministro per le finanze.

ART. 2.

La raccolta degli usi generali del commercio è depositata presso il Ministero delle corporazioni e presso ciascun Consiglio provinciale delle corporazioni.

L'autorità giudiziaria e chiunque vi abbia interesse possono chiedere al Ministero copia autentica della raccolta o di singole parti di essa.

Gli accertamenti di cui all'articolo 1 della presente legge valgono fino a prova contraria. Gli usi non accertati possono accertarsi con ogni mezzo di prova.

ART. 3.

La raccolta è riveduta e aggiornata periodicamente e in ogni caso almeno ogni cinque anni.

Il Ministero può inoltre procedere alla revisione dell'accertamento di singoli usi ogni volta che lo ritenga del caso.

ART. 4.

Nulla è innovato a quanto è disposto dal testo unico sui Consigli provinciali delle corporazioni approvato con Regio decreto 20 settembre 1934-XII, n. 2011, per quanto concerne l'accertamento degli usi e delle consuetudini commerciali ed agrari locali.

Divieto della compravendita di manufatti di rame. (1175)

ART. 1.

Durante l'attuale stato di guerra è proibita la compravendita di manufatti casalinghi di rame. È tuttavia consentita la vendita di tali manufatti all'Ente distribuzione rottami, che li acquista al prezzo ufficiale stabilito dal Ministero delle corporazioni per la cessione del vasellame da cucina denunciato a' sensi del Regio decreto-legge 13 dicembre 1939-XVIII, n. 1805, convertito nella legge 16 maggio 1940-XVIII, n. 586.

ART. 2.

Il Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra potrà, di volta in volta, autorizzare deroghe al divieto di cui all'articolo precedente.

ART. 3.

Chiunque contravviene al divieto di cui all'articolo 1, è punito con l'arresto, da sei mesi a tre anni e con l'ammenda non inferiore a lire duemila.

Ove si tratti di piccole quantità di materiale e comunque non superiore ai cinque chilogrammi, la pena è dell'ammenda da lire trecento a lire mille.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Proroga della data stabilita dalla legge 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1490, per l'importazione in esenzione da dazio di 32 mila tonnellate di calciocianamide. (1181)

ART. 1.

Il termine del 31 dicembre 1940-XIX, stabilito dalla legge 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1490, per l'importazione di trentaduemila tonnellate di calciocianamide, è prorogato al 30 aprile 1941-XIX.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Proroga del Regio decreto-legge 27 luglio 1938-XVI, n. 1202, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 211, concernente la restituzione dei diritti per gli autoveicoli azionati da motore a scoppio o a combustione interna nonchè per le loro parti di ricambio che si esportano ed estensione del beneficio stesso alle autovetture nazionali acquistate nel Regno da diplomatici accreditati presso la Real Corte e la Santa Sede (1182)

ART. 1.

Per gli autoveicoli azionati da motore a scoppio e a combustione interna, nonchè per le loro parti di ricambio, che si esportano, è ulteriormente prorogato, nella stessa misura ed alle stesse condizioni, dal primo gennaio 1941-XIX al 31 dicembre 1942-XXI, il beneficio della restituzione dei diritti prevista dal Regio decreto-legge 27 luglio 1938-XVI, n. 1202, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVIII, n. 211.

ART. 2.

Il beneficio di cui al precedente articolo 1 è esteso, con le modalità che saranno stabilite dal Ministero delle finanze, alle vetture automobili di produzione nazionale, acquistate dai diplomatici esteri accreditati presso la Real Corte e presso la Santa Sede.

Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee. (1183)

ART. 1.

Alle merci ammesse alla temporanea importazione per essere lavorate, giusta la tabella 1, annessa al Regio decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, sono aggiunte le seguenti:

QUALITÀ DELLA MERCE	Scopo per il quale è concessa la temporanea importazione	Quantità minima ammessa alla temporanea importazione	Termine massimo per la riesportazione
Soda caustica	Per la fabbricazione di fibre tessili artificiali (concessione valevole dal 30 ottobre 1940 al 31 dicembre 1941).	Kg. 500	Sei mesi
Steli e fiori di piretro.	Per la pulitura, cernita, triturazione ed imballaggio (concessione valevole fino al 31 dicembre 1942)	Kg. 100	Un anno

ART. 2.

È estesa alle lamiere di ferro greggie la temporanea importazione prevista dal Regio decreto-legge 20 aprile 1933-XI, n. 346, convertito nella legge 8 giugno 1933-XI, n. 803, per le lamiere di ferro stagnate destinate alla fabbricazione di tappi corona.

ART. 3.

Alle merci ammesse alla temporanea importazione come speciali agevolazioni per il traffico internazionale, previste dall'articolo 19 del Regio decreto-legge 18 dicembre 1913, numero 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, sono aggiunti gli involucri di maglie di fibre tessili varie (recipienti) contenenti matassine (dette comunemente « focaccette ») di fibre artificiali temporaneamente importate per essere ritorte e tinte, da riesportare pieni di dette matassine od anche vuoti.

ART. 4.

Sono ripristinate, alle stesse condizioni previste dai provvedimenti originari e per il periodo di tempo per ciascuna di esse qui

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

sotto indicato, le concessioni di temporanea importazione, già accordate in via provvisoria, per i seguenti prodotti:

a) malto: per la fabbricazione della birra e di estratti per panificazione.

La concessione è valevole fino al 31 dicembre 1942-XXI. (Regio decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1031, convertito nella legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 21 e legge 19 maggio 1939-XVII, n. 731);

b) linters idrofili: per la fabbricazione di celluloidi e relativi manufatti.

La concessione è valevole fino al 30 giugno 1942-XX. (Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 58, convertito nella legge 15 aprile 1937-XV, n. 706, e legge 19 maggio 1939-XVII, numero 731). La concessione è estesa alla fabbricazione di nitrocellulosa;

c) cascami di celluloidi: per la fabbricazione di semilavorati (fogli, tubi, lastre, bacchette) e di manufatti diversi di celluloidi.

La concessione è valevole fino al 30 giugno 1942-XX. (Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 58, convertito nella legge 15 aprile 1937-XV, n. 706 e legge 19 maggio 1939-XVII, numero 731);

d) citrato di calcio biologico: per la fabbricazione di acido citrico.

La concessione è valevole fino al 30 novembre 1943-XXII. (Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1104, convertito nella legge 8 aprile 1937-XV, n. 612; Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1930, convertito nella legge 31 gennaio 1938-XVI, n. 44; Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1809, convertito nella legge 10 gennaio 1939-XVII, n. 276 e legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 225).

ART. 5.

È concessa la temporanea esportazione di tessuti di cotone e di altre fibre tessili, per essere guttapergati.

La concessione è valevole fino al 31 dicembre 1941-XX.

ART. 6.

È ripristinata con validità permanente la temporanea esportazione di piccole bottiglie di vetro contenenti bibite, destinate ad essere vuotate, prevista da ultimo dal Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 58, convertito nella legge 15 aprile 1937-XV, n. 706.

ART. 7.

La presente legge entrerà in vigore lo stesso giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Franchigia doganale ai rottami metallici provenienti dalla Libia, dalle Isole Italiane dell'Egeo, dall'Africa Orientale Italiana, da Zara e dalla Zona Franca del Carnaro. (1184)

ART. 1.

I rottami metallici di qualsiasi specie di provenienza dalla Libia, dall'Africa Orientale Italiana, dalle Isole italiane dell'Egeo, da Zara e dalla zona franca del Carnaro sono ammessi, per la durata della guerra, all'importazione nel territorio doganale del Regno in esenzione da diritti di confine.

Sono da considerare per le dette provenienze come rottami anche i lavori di qualsiasi metallo, purchè siano deteriorati ed inservibili all'uso loro proprio o vengano resi tali sotto vigilanza doganale.

ART. 2.

Per godere della esenzione le merci debbono essere accompagnate da un certificato, rilasciato dalle autorità locali a ciò espressamente delegate, che ne attesti la provenienza dai suddetti territori.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Modificazioni al Regio decreto-legge 2 giugno 1927-V, n. 1046, convertito con modificazioni nella legge 14 giugno 1928-VI, n. 1470, concernente autorizzazione all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni ad assumere la garanzia dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali, nonchè al Regio decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 198, convertito nella legge 27 maggio 1935-XIII, n. 964, riguardante estensione della garanzia statale per i crediti all'esportazione. (1188)

ART. 1.

Al Regio decreto-legge 2 giugno 1927-V, n. 1046, convertito con modificazioni nella legge 14 giugno 1928-VI, n. 1470, sono apportate le seguenti modificazioni:

1°) il primo comma dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quelli per le corporazioni e

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

per gli scambi e per le valute, sarà stabilito l'ammontare massimo dei rischi che l'Istituto nazionale delle assicurazioni potrà assumere per detta garanzia ».

2°) all'articolo 11 è sostituito il seguente:

« All'accettazione e definizione dei rischi e alla liquidazione dei sinistri presiede uno speciale Comitato.

Tale Comitato, avente sede presso l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, è nominato con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per le corporazioni e per gli scambi e per le valute ed è composto da:

1°) il presidente dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero;

2°) il presidente del comitato tecnico dell'Istituto stesso;

3°) il direttore generale per i servizi delle esportazioni presso il Ministero per gli scambi e per le valute;

4°) un rappresentante del Ministero per gli affari esteri;

5°) un rappresentante del Ministero per le finanze;

6°) un rappresentante del Ministero per le corporazioni;

7°) un rappresentante dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

8°) un rappresentante della Confederazione fascista degli industriali;

9°) un rappresentante della Confederazione fascista dei commercianti;

10°) un rappresentante della Confederazione fascista delle aziende del credito e delle assicurazioni.

Con lo stesso decreto sono nominati anche i sostituti dei membri suddetti.

Il Comitato è presieduto dal presidente dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, o, in sua assenza o impedimento, dal presidente del comitato tecnico del medesimo Istituto.

Nel seno del Comitato potranno essere nominati dei sottocomitati tecnici.

ART. 2.

L'articolo 1 del Regio decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 198, convertito nella legge 27 maggio 1935-XIII, n. 964, è sostituito dal seguente:

« Ove ricorra uno speciale interesse nazionale, il Duce del Fascismo, Capo del Governo, con suo decreto emanato di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze, per le corporazioni e per gli scambi e per le valute, e sentito il Comitato di cui all'articolo 11 del Regio decreto-legge 2 giugno 1927-V, n. 4046, potrà autorizzare l'Istituto nazionale delle assicurazioni ad assumere la garanzia di crediti accordati da imprese italiane o consorzi tra imprese italiane, direttamente o indirettamente, a Governi esteri mediante fornitura di merci o impianti nei rispettivi territori, di stabilimenti industriali, nonché per i prodotti che questi stabilimenti, in quanto gestiti dalle dette imprese italiane o consorzi di imprese italiane, forniranno ai Governi medesimi ».

ART. 3.

Con decreto Reale, promosso di concerto tra i Ministri per le finanze, per le corporazioni e per gli scambi e per le valute, potranno essere emanate, ai sensi della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, le norme regolamentari, occorrenti per l'attuazione della presente legge.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Proroga del termine di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 14 ottobre 1932-X, n. 1438, convertito nella legge 12 gennaio 1933-XI, n. 35, per la riassicurazione dei rischi relativi ai crediti di esportazione. (1197)

ARTICOLO UNICO.

L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni è autorizzato a assumere in riassicurazione dal 1° gennaio 1941 al 31 dicembre 1942 i rischi dei crediti di esportazione, con i limiti e le modalità di cui al Regio decreto-legge 14 ottobre 1932-X, n. 1438, convertito nella legge 12 gennaio 1933-XI, n. 35 e prorogato con i Regi decreti-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2069, 13 maggio 1937-XV, n. 1222 (convertiti rispettivamente nelle leggi 27 maggio 1935-XIII, n. 1140, e 3 febbraio 1938-XVI, n. 163) e con la legge 22 maggio 1939-XVII, n. 825.

XXX^a LEGISLATURA — I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Approvazione degli Accordi di carattere commerciale, stipulati in Roma, fra l'Italia e la Finlandia, l'8 ottobre 1940. (1198)

ART. 1.

Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi stipulati in Roma, tra l'Italia e la Finlandia, l'8 ottobre 1940:

a) Accordo fra l'Unione Doganale italo-albanese e la Finlandia per l'istituzione di una Commissione mista permanente;

b) Avenant al Trattato di commercio e navigazione del 22 ottobre 1924;

c) Accordo per l'estensione dei trattati e degli accordi italo-finlandesi all'Unione Doganale italo-albanese;

d) Accordo di pagamento fra l'Unione Doganale italo-albanese e la Finlandia.

ART. 2.

La presente legge ha vigore nei modi e nei termini di cui agli Accordi anzidetti.

**ACCORD ENTRE L'UNION DOUANIÈRE ITALO-ALBANAISE ET LA FINLANDE
POUR L'INSTITUTION D'UNE COMMISSION MIXTE PERMANENTE**

Le GOUVERNEMENT ITALIEN, au nom de l'Union douanière Italo-Albanaise et le GOUVERNEMENT FINLANDAIS, désireux de faciliter la collaboration économique entre les deux Pays, sont convenus de ce qui suit:

ART. 1^{er}.

Dans le courant du mois successif à l'entrée en vigueur du présent Accord on procédera à la constitution d'une Commission mixte permanente.

Chacun des deux Gouvernements contractants désignera une délégation gouvernementale en donnant communication à l'autre de sa composition. Les Présidents des deux Délégations auront la faculté de nommer des membres suppléants, d'ajoinde des experts et d'instituer des sous-commissions mixtes pour l'examen de questions particulières.

Les réunions de la Commission mixte et des sous-commissions auront lieu d'après les nécessités et seront convoquées d'accord entre les deux Présidents, lesquels fixeront la date et le lieu des séances et l'ordre du jour des travaux.

ART. 2.

La Commission mixte permanente aura le pouvoir de délibérer pour ce qui concerne les mesures qu'il conviendra de prendre pour régler les échanges commerciaux, les questions de paiement, les communications ferroviaires, maritimes et aériennes entre les deux Pays, et, en général, toutes les mesures qui peuvent de toute façon favoriser une plus étroite collaboration économique entre les deux Pays.

ART. 3.

Le présent Accord sera ratifié et entrera en vigueur le jour même de l'échange des instruments de ratification, qui aura lieu à Helsinki.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements, ont signé le présent Accord.

FAIT à Rome, en double exemplaire, le 8 octobre 1940.

Pour l'Italie

CIANO.

Pour la Finlande

ONNIS TALAS

TAUNO JALANTI.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

**AVENANT AU TRAITÉ DE COMMERCE ET DE NAVIGATION
ENTRE L'ITALIE ET LA FINLANDE SIGNÉ A ROME LE 22 OCTOBRE 1924**

Le GOUVERNEMENT ITALIEN au nom de l'Union douanière Italo-Albanaise et le GOUVERNEMENT FINLANDAIS, sont convenus de modifier le Traité de commerce et de navigation conclu entre l'Italie et la Finlande le 22 octobre 1924 comme suit:

ART. 1^{er}.

Le traitement de la nation la plus favorisée prévu par l'article 8 du Traité de commerce et de navigation du 22 octobre 1924 avec limitation à certaines marchandises est étendu à tous les produits naturels ou fabriqués d'origines et en provenance de l'Union douanière Italo-Albanaise à leur importation en Finlande et à tous les produits naturels ou fabriqués d'origine et en provenance de la Finlande à leur importation dans le territoire de l'Union douanière Italo-Albanaise.

ART. 2.

Le présent Avenant additionnel, qui restera exécutoire jusqu'à l'échéance du Traité de commerce et de navigation du 22 octobre 1924, auquel il se rapporte, sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés à Helsinki aussitôt que possible. Il entrera en vigueur à la date de l'échange des instruments de ratifications.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Avenant additionnel.

FAIT à Rome, en double exemplaire, le 8 octobre 1940.

CIANO.

ONNIS TALAS

TAUNO JALANTI.

**ACCORD POUR L'EXTENSION DES TRAITÉS ET DES ACCORDS ITALO-FINLANDAIS
À L'UNION DOUANIÈRE ITALO-ALBANAISE**

Le GOUVERNEMENT ITALIEN, au nom de l'Union douanière Italo-Albanaise et le GOUVERNEMENT FINLANDAIS, sont convenus d'étendre au territoire de l'Union douanière Italo-Albanaise, à partir de la date de signature du présent Accord, les accords suivants en vigueur entre le Royaume d'Italie et la République de Finlande:

1^o Traité de Commerce et de Navigation et Protocole final du 22 octobre 1924;

2^o Échange de Notes du 21-25 mars 1928 relatif aux instituts chargés du service d'analyse des vins italiens destinés à l'exportation en Finlande;

3^o Échange de Notes du 15 août 1929 relatif à l'exemption de visa consulaire des certificats d'origine et des factures commerciales.

Le présent Accord sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés à Helsinki le plus tôt possible.

Il entrera en vigueur à la date de l'échange des instruments de ratification.

Néanmoins, les Parties Contractantes conviennent de le mettre en vigueur, à titre provisoire, à partir de la date de sa signature.

FAIT à Rome, le 8 octobre 1940.

Pour l'Italie

CIANO.

Pour la Finlande

ONNIS TALAS

TAUNO JALANTI.

**ACCORD DE PAIEMENT ENTRE L'UNION DOUANIÈRE ITALO-ALBANAISE
ET LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE**

Le GOUVERNEMENT ITALIEN, au nom de l'Union douanière Italo-Albanaise, et le GOUVERNEMENT FINLANDAIS, désireux de régler les paiements réciproques, sont convenus des dispositions suivantes:

ART. 1^{er}.

Aux termes du présent Accord, on entend:

- par Union: les territoires de l'Union douanière Italo-Albanaise, des possessions italiennes et de l'Afrique italienne;
- par Finlande: le territoire de la République de Finlande.

ART. 2.

L'Istituto Nazionale per i Cambi con l'estero et la Suomen Pankki, sont autorisés à régler en compensation:

a) les paiements relatifs aux échanges de marchandises, effectués même avant la date de l'entrée en vigueur du présent Accord, qui, d'après les dispositions en vigueur dans le Pays importateur, sont considérées comme marchandises d'origine de l'autre Pays, avec exclusion du trafic des marchandises en transit. Il reste toutefois entendu que pour les fournitures de marchandises qui ne rentrent pas dans le cadre des échanges normaux entre l'Union et la Finlande les modalités de paiement seront fixées d'accord entre les deux Gouvernements;

b) les frais accessoires à l'échange de marchandises entre l'Union et la Finlande, encourus dans l'Union ou en Finlande, tels que: frais de transport, d'expédition, portuaires, d'assurance, de transbordement et autres, commissions, etc.;

c) les sommes dues par des personnes physiques ou morales de l'Union à des personnes physiques ou morales finlandaises à titre d'intérêts, dividendes, et autres revenus payables à intervalles réguliers, de capitaux finlandais investis dans l'Union, respectivement les sommes dues par des personnes physiques ou morales finlandaises à des personnes physiques ou morales de l'Union, à titre d'intérêts, dividendes, et autres revenus payables à intervalles réguliers, de capitaux investis en Finlande par des ressortissants de l'Union;

d) les montants dus à des ressortissants dans l'Union, respectivement en Finlande, en paiement de droits de brevet et de licence de fabrication, de redevances, de droits d'auteurs et, en général, de dettes afférant au domaine de la propriété intellectuelle et artistique;

e) les montants dus à des ressortissants dans l'Union, respectivement en Finlande, à titre de salaires, appointements, pensions, honoraires et similaires;

f) les montants que les ressortissants finlandais établis dans l'Union devront transmettre à leurs familles en Finlande ainsi que les montants que les ressortissants de l'Union établis en Finlande devront transmettre à leurs familles dans l'Union;

g) les montants dus à des titres autres que ceux mentionnés aux alinéas précédents, après entente entre l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero et la Suomen Pankki.

ART. 3.

En exécution de l'article 2, les versements des débiteurs dans l'Union et en Finlande seront effectués:

en Italie, dans les Possessions italiennes et dans les territoires de l'Afrique italienne, en liras auprès de la Banca d'Italia; en Albanie, en francs albanais auprès de la Banca Nazionale d'Albania, agissant les banques susdites en qualité de caissiers de l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero pour l'Italie, les Possessions italiennes et les territoires de l'Afrique italienne, respectivement pour l'Albanie;

en Finlande, en markkas auprès de la Suomen Pankki.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 4.

a) Après de la Suomen Pankki sera ouvert au nom de l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero un compte en markkas, non productif d'intérêts, au crédit duquel seront portés les montants versés par les débiteurs finlandais d'après les dispositions de l'article 3.

b) Après de l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero sera ouvert au nom de la Suomen Pankki un compte en lires, non productif d'intérêts, au crédit duquel seront portés les montants versés par les débiteurs dans l'Union d'après les dispositions de l'article 3.

ART. 5.

Les avances pour achat de marchandises originaires de l'Union ou de la Finlande destinées à être importées en Finlande, respectivement dans l'Union, seront réglées selon les dispositions du présent Accord, à condition que ces avances se réfèrent à des licences d'importation déjà délivrées par les autorités compétentes, et qu'elles soient prévues dans le contrat d'achat de la marchandise et correspondent aux usages commerciaux.

ART. 6.

En ce qui concerne les versements des débiteurs, prévus à l'article 3 du présent Accord, la conversion en lires et en markkas se fera d'après les règles suivantes:

a) l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero et la Suomen Pankki fixeront d'un commun accord le cours du change entre la lire et le markka; ce cours sera appliqué pour la conversion en lires des dettes libellées en markkas, respectivement pour la conversion en markkas des dettes libellées en lires et en francs albanais; pour le franc albanais on tiendra compte de la parité de lires italiennes 6,25 pour un franc albanais;

b) les dettes libellées en devises autres que la lire, le franc albanais et le markka, seront converties en markkas en Finlande et en lires dans l'Union, respectivement aux cours officiels en vigueur à Helsinki et à Rome le jour du versement.

ART. 7.

L'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero et la Suomen Pankki se donneront réciproquement chaque jour avis des versements effectués avec tous les éléments de détail nécessaires. Ces avis de versement tiendront lieu d'ordres de paiement.

Les paiements en faveur des créanciers auront lieu dans l'ordre chronologique des versements et dans la limite des disponibilités existantes dans les comptes prévus à l'article 4.

Toute différence de change éventuelle devra être réglée entre le débiteur et le créancier. Cette différence sera transférée d'après les dispositions du présent Accord.

ART. 8.

Au moment de l'entrée en vigueur du présent Accord le solde éventuel existant sur l'un des comptes, visés à l'article 3 de l'Accord provisoire entre le Royaume d'Italie et la République de Finlande du 28 septembre 1936, sera viré au compte respectif visé à l'article 4.

ART. 9.

Au cas où, faute de disponibilités en lires ou en markkas, un solde non compensé se produirait en faveur de l'Union ou de la Finlande dépassant 50 millions de markkas ou, respectivement, 20 millions de lires, les deux Gouvernements s'entendront sur les mesures à adopter pour rétablir l'équilibre des paiements.

ART. 10.

Chacun des deux Gouvernements prendra, en ce qui le concerne, les mesures nécessaires pour obliger les débiteurs et les créanciers respectifs à régler leurs obligations selon les dispositions du présent Accord.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Les difficultés qui pourraient surgir à l'occasion de l'application des dispositions précédentes seront réglées d'un commun accord entre l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero et la Suomen Pankki.

ART. 11.

Si à la fin du présent Accord un solde en faveur de l'un des deux Pays subsistait, dans le Pays créancier les versements au clearing continueront à être effectués selon les dispositions du présent Accord jusqu'à l'amortissement complet du solde en question.

ART. 12.

Le présent Accord remplace l'Accord provisoire entre le Royaume d'Italie et la République de Finlande pour régler les échanges commerciaux et les paiements y afférents, signé à Rome le 28 septembre 1936, ainsi que tous les Protocoles, échanges de notes et ententes complémentaires audit Accord Provisoire.

Il entre en vigueur à la date de sa signature et aura effet jusqu'au 21 décembre 1941. S'il n'est pas dénoncé trois mois avant cette date, il sera prorogé par tacite reconduction pour des périodes d'une année, sauf préavis de trois mois avant l'expiration de la période en cours.

FAIT à Rome, en double exemplaire, le 8 octobre 1940.

Pour l'Italie

CIANO.

Pour la Finlande

ONNIS TALAS
TAUNO JALANTI.

